

Università degli Studi di Padova
Area Servizi informatici e
telematici – ASIT
Via San Francesco, 11
35121 Padova
P.I. 00742430283
C.F. 80006480281

Investimento PNC-I.1, Iniziativa
PNC0000002 - "DARE – Digital Lifelong
Prevention", finanziata nell'ambito
dell'Avviso decreto dir. n. 931 del
06.06.2022 a valere sulle risorse
previste dal Fondo Complementare al
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, come individuate dal decreto
legge 6 maggio 2021, n.59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 01 Luglio
2021, n.101." - CUP
B53C22006440001

PNRR – MISSIONE 4 Istruzione e ricerca, COMPONENTE 2: "Dalla
ricerca all'impresa"
INVESTIMENTO 1.4: "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di
"campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies",
finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, - Progetto
"Sustainable Mobility Center - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile
– CNMS" - codice identificativo MUR CN00000023 - Area tematica:
Sustainable mobility (Mobilità Sostenibile) - CUP: C93C22002750006
INVESTIMENTO 3.1: "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione" finanziato dall'Unione Europea
– NextGenerationEU Progetto: ELIXIR – IT
ELIXIRx NextGenerationIT: Consolidamento dell'Infrastruttura Italiana
per i Dati Omici e la Bioinformatica
Codice identificativo MUR "IR0000010"- CUP: B53C22001800006

Gara europea telematica a procedura aperta per affidamento della fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per l'Area Servizi Informatici e Telematici dell'Università degli Studi di Padova, con finanziamento parziale proveniente dai fondi PNC e PNRR.

Lotto 1: Codice CIG: B0B2C00730 - Codici CUP: B53C22006440001 (DEI-DPG), C93C23002690001 (DiSSGeA), C97H23001700002 (ASIT)

Lotto 2: Codice CIG: B0B2C01803 - Codici CUP: B53C22006440001 (DEI-DPG), C93C23002690001 (DiSSGeA), C93C22002750006 (DEI)

Lotto 3: Codice CIG: B0B2C028D6 - Codici CUP: B53C22006440001 (DEI-DPG), C93C23002690001 (DiSSGeA), C97H23001700002 (ASIT), B53C22001800006 (DSB)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

PARTE AMMINISTRATIVA	2
Art. 1 - Premesse	2
Art. 2 - Oggetto	2
Art. 3 - Durata ed importo economico del contratto	2
Art. 4 - Documentazione di appalto e adempimenti PNC e PNRR	3
Art. 5 - Anticipazione sul prezzo	4
Art. 6 - Garanzia definitiva	5
Art. 7 - Subappalto	7
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti	7
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 10 - Imposta di bollo	9
Art. 11 - Rapporti contrattuali	9
Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	10
Art. 13 - Sospensione delle prestazioni	11
Art. 14 - Divieto di cessione del credito o del contratto	11
Art. 15 - Procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	11
Art. 16 - Variazioni introdotte nel contratto	11
Art. 17 - Clausola di revisione dei prezzi	11
Art. 18 - Responsabilità per infortuni e danni	12
Art. 19 - Penali	12
Art. 20 - Regolare esecuzione	14
Art. 21 - Risoluzione per inadempimento	14
Art. 22 - Recesso	15
Art. 23 - Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012	15
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	15
Art. 25 - Obblighi di riservatezza	15
Art. 26 - Protocollo di legalità, codice di comportamento e prevenzione alla corruzione	16
Art. 27 - Spese contrattuali	16
Art. 28 - Controversie	16
Art. 29 - Requisiti DNSH e Certificazioni	17
Art. 30 - Norme finali e rinvio	17

PARTE TECNICA	17
Art. 1 - Caratteristiche tecniche della fornitura	18
Art. 2 - Luoghi e termine di consegna ed installazione della fornitura.....	20
Art. 3 - Verifica di conformità	20
Art. 4 - Servizi professionali richiesti	21
Art. 5 - Servizi di assistenza e manutenzione	21
Art. 6 – Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).....	22

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Premesse

1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'Area Servizi informatici e telematici - ASIT dell'Università degli Studi di Padova (Ente) e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 (contraente), aggiudicatario della procedura in oggetto.
2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui al presente Capitolato Amministrativo, al Capitolato Tecnico, alla documentazione di gara nonché delle condizioni generali di contratto del Portale Appalti, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova, delle norme del Codice Civile e della normativa in materia di affidamenti finanziati con fondi PNRR e PNC.
3. Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito, per brevità, "Codice").

Art. 2 - Oggetto

L'Ente intende procedere all'affidamento delle seguenti forniture, come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico:

- Lotto 1: Server CPU;
Lotto 2: Server GPU;
Lotto 3: Storage.

Art. 3 - Durata ed importo economico del contratto

1. L'esecuzione della fornitura e dell'installazione deve avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel Capitolato Tecnico, a cui si rinvia integralmente.
2. La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla stipula ovvero dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 ovvero di esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9; l'installazione, per il solo lotto 3 posta a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere effettuata entro i successivi 15 giorni lavorativi.
3. L'importo del contratto risulterà da quanto offerto in gara, in relazione a ciascun lotto, a cui sommare IVA a norma di legge. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L'esecuzione della fornitura deve avvenire a regola d'arte.
5. Si dà atto che l'appalto è finanziato in parte con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e nello specifico sull'investimento PNC-I.1, Iniziativa PNC0000002 - "DARE – Digital Lifelong Prevention", finanziata nell'ambito dell'Avviso decreto dir. n. 931 del 06.06.2022 a valere sulle risorse previste dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal

decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 Luglio 2021, n.101." – CUP B53C22006440001.

6. L'appalto inoltre è finanziato in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) e nello specifico:

- sull'investimento PNRR Most PNRR – MISSIONE 4 Istruzione e ricerca, COMPONENTE 2: "Dalla ricerca all'impresa" INVESTIMENTO 1.4: "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, - Progetto "Sustainable Mobility Center - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS" - codice identificativo MUR CN00000023 - Area tematica: Sustainable mobility (Mobilità Sostenibile);

- con le risorse del progetto Elixir, D08 – IR - PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa/ Investimento 1.4 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU/Progetto: Progetto ELIXIR x NextGenerationIT: Consolidamento dell'Infrastruttura Italiana per i Dati Omici e la Bioinformatica (ELIXIRxNextGenIT").

7. Per l'importo residuo la spesa graverà su fondi dell'Area servizi informatici e telematici – ASIT.

Art. 4 - Documentazione di appalto e adempimenti PNC e PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021 gli operatori economici che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici diversi da quelli indicati nel comma 2 del suddetto art. 47 e che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale. La mancata produzione della relazione comporta inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3. Gli operatori economici di cui al comma 3 dell'art. 47, D.L. 77/2021, oltre al rispetto degli obblighi previsti al punto 2 del presente articolo, sono, altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 bis del predetto articolo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali

rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

4. Gli operatori economici, in caso di aggiudicazione, hanno l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente punto, l'Amministrazione committente applica la penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

5. In fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do Not Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

Per quanto riguarda i possibili elementi di verifica si rimanda alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente disponibile al link:

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf

In particolare potrà essere richiesto all'operatore economico di dimostrare quanto descritto nell'appendice "VINCOLI DNSH" della scheda n. Scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" della suddetta Guida Operativa presentando le relative certificazioni.

Art. 5 - Anticipazione sul prezzo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice dei contratti, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertate dal RUP, anche nelle more della stipulazione del contratto in caso di esecuzione d'urgenza.

2. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della fornitura con posa in opera l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

5. La Stazione procede all'escussione della garanzia in caso di revoca dell'anticipazione ai sensi del comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

6. Anche in caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'Appaltatore è tenuto a restituire l'anticipazione non recuperata dall'Ente.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare, in relazione a ciascun lotto, una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. La garanzia definitiva è costituita a scelta dell'aggiudicatario, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, esclusivamente:

a) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA, collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (pagina in italiano:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#!/modellopagamento?id=126&lang=it>
pagina in inglese:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#!/modellopagamento?id=126&lang=en>), esclusi i soggetti di cui al comma 5 del presente articolo; una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato", scegliendo tra le varie modalità online disponibili, o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento ed effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#!/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dall'operatore economico e dal soggetto munito dei poteri di firma che la rilascia. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

5. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del

codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

6. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto b) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221.

7. In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Ente. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione e se ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

Prima di far emettere la polizza, l'Appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia definitiva da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice.

8. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice.

9. La garanzia definitiva in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato.

Art. 7 - Subappalto

Qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Sul punto si richiama quanto precisato sub art. 7 del Disciplinare.

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle prestazioni e sulle relative fatture, avverrà tramite fatturazione in forma elettronica entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura).
2. Le fatture verranno emesse a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116, comma 1 del Codice da parte del R.U.P., e verrà pagata con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.
3. La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere inviata obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatta secondo le norme fiscali in vigore.
4. Al fine di assicurare la corretta rendicontazione di eventuali progetti e finanziamenti delle proprie strutture, l'Ente potrà richiedere l'emissione di fatture distinte, in tal caso le strutture ordinanti indicheranno

preventivamente le informazioni da inserire (codice CIG, codice CUP, codice ufficio, ecc.) nelle singole fatture elettroniche.

5. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

6. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento dovuto dall'Ente, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

7. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. (codice identificativo di gara) e il C.U.P. (codice unico di progetto) al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il C.I.G. e il C.U.P. dallo stesso comunicato.

4. L'appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ente e dagli altri soggetti di cui al precedente comma 1, il C.I.G. e il C.U.P.

8. L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel

relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 10 - Imposta di bollo

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A, all. I.4, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
2. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 40,00 (quaranta/00) per procedure con importo da Euro 40.000,00 a 150.000,00, di Euro 120,00 (centoventi/00) per procedure con importo da Euro 150.000,00 a 1.000.000,00, di Euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000; di Euro 500,00 per procedure dai 5.000.000,00 ai 25.000.000,00 e di Euro 1.000,00 per procedure superiori ad Euro 25.000.000,00.
3. Nello specifico, l'imposta di bollo dovuta è pari a:
Euro 120,00 (centoventi/00) per il lotto 1: server CPU;
Euro 120,00 (centoventi/00) per il lotto 2: server GPU;
Euro 120,00 (centoventi/00) per il lotto 3: storage.
4. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
6. Eventuali precedenti versamenti non dovuti effettuati dall'aggiudicatario per i medesimi importi non possono essere rimborsati dall'Università, ma potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza di rimborso da effettuare direttamente all'Agenzia delle Entrate.
7. Si provvederà a scorporare dall'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'importo di Euro 16,00 pagato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 11 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il RUP (responsabile unico del progetto) e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito dall'art. 31 dell'all. II.14.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal RUP. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'ente.
3. Il contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il contraente si impegna a designare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

5. Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà, per conto del contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del RUP.
6. L'eventuale nomina di un nuovo responsabile del servizio per conto del contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La stazione appaltante, il gestore degli spazi e l'aggiudicatario cooperano ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; inoltre, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le prestazioni dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.
3. Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività, dovessero emergere dei rischi interferenziali tali da rendere necessario elaborare un "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali" (DUVRI), la stazione appaltante, in collaborazione con il gestore degli spazi e l'operatore economico, promuoverà l'elaborazione di tale documento e provvederà a ridefinire l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
4. Il contraente, relativamente al Lotto 3, è tenuto a garantire l'applicazione del "Contratto collettivo nazionale Intersectoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
5. Il contraente, limitatamente al Lotto 3, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui sopra e si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicarlo anche dopo la scadenza e sino alla sua sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al contraente di cui all'art. 119, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.
8. Il contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo ente acquisirà, ex art. 16 bis del d.l. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del contraente nei confronti dei propri dipendenti.
9. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente della verifica di conformità, previo rilascio

del D.U.R.C. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

10. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

Art. 13 - Sospensione delle prestazioni

1. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa, nonché l'incameramento da parte dell'ente del deposito cauzionale. In tal caso l'ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. Si richiama in toto la disciplina sulla sospensione prevista dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - Divieto di cessione del credito o del contratto

Il contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del d.lgs. 36/2023.

Art. 15 - Procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

1. Nel caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 124 del d.lgs. 36/2023.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo sopra citato, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 16 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Il contraente non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'ente ai sensi dell'art. 120 del Codice.
2. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso.
3. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 17 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante prevede l'applicabilità della clausola di revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici ISTAT (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie); in mancanza di pubblicazione degli stessi potranno essere presi a parametro gli indici FOI, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei dalla stazione appaltante.
2. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.
3. Si precisa che l'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma impegna soltanto la stazione appaltante, su richiesta espressa del contraente, a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 18 - Responsabilità per infortuni e danni

1. L'appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il R.U.P. compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 19 - Penali

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.
2. Nei casi di ritardi rispetto ai termini sottoindicati, l'ente, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, applicherà una penale, calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico, relativamente alle fattispecie di seguito elencate per i tre lotti.

Lotto 1 e lotto 2:

- nel caso in cui la consegna non avvenga entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna in via d'urgenza;
- nel caso in cui la verifica di conformità non venga effettuata entro 10 (dieci) giorni solari dal termine dell'installazione, che sarà eseguita dai tecnici di ateneo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;
- nel caso in cui le prove di verifica non si concludano entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio;
- nel caso in cui la ripetizione delle prove non si concluda entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti;
- nel caso in cui gli interventi on-site per la risoluzione delle anomalie non siano effettuati entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione.

Lotto 3:

- nel caso in cui la consegna non avvenga entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna in via d'urgenza;
- nel caso in cui l'installazione non venga eseguita entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna (la penale si applicherà dal quarto giorno naturale e consecutivo di ritardo);
- nel caso in cui la verifica di conformità non venga effettuata entro 10 (dieci) giorni solari dal termine dell'installazione;
- nel caso in cui le prove di verifica non si concludano entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio;
- nel caso in cui la ripetizione delle prove non si concluda entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti;
- nel caso in cui gli interventi on-site per la risoluzione delle anomalie non siano effettuati entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione.

3. In caso di difformità della documentazione prodotta dall'operatore economico, riscontrata in seguito alle verifiche disposte dall'Ente, potrà essere applicata una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), così come nel caso di ogni altra inadempienza o violazione contrattuale.

4. L'applicazione delle penali avviene mediante detrazione delle somme dovute dalle fatture presentate.

5. Per quanto concerne il rispetto degli adempimenti PNC e PNRR, in caso di:

- mancata consegna entro 6 mesi dalla conclusione del contratto della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- mancata consegna entro 6 mesi dalla conclusione del contratto della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
- mancato adempimento dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile;

si applicano le penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

6. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.

7. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione "comunicazioni" della procedura telematica di gara.

8. Decorso 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto sopra indicato.

9. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 20 - Regolare esecuzione

Per gli aspetti amministrativi, tecnici e procedurali relativi alla regolare esecuzione si rinvia integralmente al Capitolato tecnico.

Art. 21 - Risoluzione per inadempimento

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente capitolato e dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tali casi rientrano:

- a) superamento dei termini massimi previsti dal capitolato tecnico, per i ritardi;
- b) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine di 30 giorni di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- l) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% (venti per cento) del valore del contratto.

4. L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata via PEC e ha effetto dalla data di ricezione della stessa. Dalla data di efficacia della risoluzione, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.
5. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.
6. La risoluzione del contratto, non esime l'aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.
7. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire all'ente tutta la documentazione probatoria, relativa alle prestazioni effettuate, che non sia stata ancora consegnata.

Art. 22 - Recesso

1. La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023.
2. L'eventuale dichiarazione di recesso deve essere inviata via PEC e ha effetto dalla data di ricezione della stessa. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 23 - Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012

1. L'ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e l'appaltatore non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'ente sarà tenuto al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal certificato di verifica di conformità;
 - di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.
2. In ogni caso, qualora l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, l'appaltatore si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la convenzione Consip. In ogni caso, trova applicazione l'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. La stazione appaltante (titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy nella informativa "Contratti e Appalti".
2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 25 - Obblighi di riservatezza

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. L'appaltatore si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando per l'appaltatore l'obbligo di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

6. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'ente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi. Qualora venga promossa nei confronti dell'ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

7. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 26 - Protocollo di legalità, codice di comportamento e prevenzione alla corruzione

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

2. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n.165/2001 (in GU Serie Generale n. 129 del 4/06/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 27 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 28 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione delle prestazioni, questa non darà mai diritto all'appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione delle prestazioni stesse.
3. Per tutte le controversie insorte tra ente e appaltatore, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si andrà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 29 - Requisiti DNSH e Certificazioni

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
2. In fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere la documentazione a comprova del rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH). Per quanto riguarda i possibili elementi di verifica si rimanda alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH, aggiornata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022) https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf.
3. In particolare potrà essere richiesto all'operatore economico di dimostrare quanto descritto nell'appendice "VINCOLI DNSH" della scheda n. 3 della suddetta Guida Operativa presentando le relative certificazioni. Per i punti non applicabili dovranno esplicitarsi i motivi della non applicabilità.

Art. 30 - Norme finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (d.lgs. 36/2023).

PARTE TECNICA

L'Università degli Studi di Padova, negli ultimi anni, ha avviato un'importante iniziativa volta a sviluppare un'infrastruttura all'avanguardia per il calcolo ad alte prestazioni. Questo progetto è finanziato da diversi Dipartimenti e gruppi di ricerca, coordinati a livello di Ateneo, con l'obiettivo di creare un centro HPC di ultima generazione in grado di rispondere alle crescenti esigenze di calcolo nell'ambito dell'Università di Padova.

L'iniziativa mira a integrare e consolidare le risorse di calcolo provenienti dai progetti CAPRI e CloudVeneto, sfruttando l'esperienza acquisita nella gestione di sistemi HPC. L'infrastruttura risultante è concepita come un sistema ibrido, consentendo l'accesso alle risorse di calcolo sia attraverso la creazione di macchine virtuali, seguendo l'approccio di CloudVeneto, sia mediante l'elaborazione a batch. Quest'ultima modalità implica una gestione basata su un sistema di code, in linea con lo stile di CAPRI.

Il progetto non solo si propone di soddisfare le attuali esigenze di calcolo nell'ambiente accademico patavino, ma anche di anticipare e prepararsi per future sfide tecnologiche. La collaborazione tra vari settori accademici e l'integrazione di risorse provenienti da diverse fonti permetteranno di creare un ambiente HPC versatile e all'avanguardia, contribuendo al progresso della ricerca scientifica nell'Università degli Studi di Padova.

Sulla base delle esigenze precedentemente delineate, l'Università degli Studi di Padova intende procedere all'acquisizione di sistemi CPU e GPU, nonché di soluzioni di storage, che soddisfino le specifiche di seguito dettagliate. L'Ateneo ha individuato requisiti precisi e mirati che gli apparati hardware devono possedere al

fine di rispondere in modo ottimale alle richieste avanzate dalle attività di ricerca e calcolo. L'intento è quello di dotarsi di server per calcolo CPU e GPU all'avanguardia, capaci di garantire prestazioni elevate e una gestione efficiente delle operazioni computazionali richieste dai progetti in corso.

Parallelamente, la necessità di uno storage avanzato si traduce nella ricerca di soluzioni capaci di gestire grandi volumi di dati, integrandosi con i sistemi esistenti e sfruttando le conoscenze presenti. L'obiettivo è fornire agli utenti accademici un ambiente di lavoro affidabile e performante, che agevoli le attività di ricerca e analisi dati.

In questo contesto, la selezione di sistemi hardware risponde non solo a criteri di potenza di calcolo, ma anche a requisiti di scalabilità e flessibilità, al fine di garantire una risposta adeguata alle crescenti e mutevoli esigenze della comunità accademica. L'acquisizione di tali risorse, in linea con le necessità specifiche dell'Università, rappresenta un passo significativo verso il potenziamento delle capacità di ricerca e innovazione nell'ambito accademico.

Art. 1 - Caratteristiche tecniche della fornitura

La fornitura deve presentare i requisiti tecnici minimi di seguito elencati.

LOTTO 1 - SERVER CPU

Il lotto 1 comprende n. 16 (sedici) server che devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- 4 x Intel Xeon-Gold 6252N (2.3GHz/24-core/150W) Processor
- 48 x 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4
- 1 x Smart Array 12G SAS
- 1 x Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter
- 2 x 25Gb SFP28 SR 100m Transceiver
- 2 x 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SSD
- 5 x 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SSD
- 2 x 1600W Hot Plug Power Supply Kit
- 1 x 6 Hot Plug Fans (with N+1 redundancy)
- 1 x Intelligent Platform Management Interface (esempio: iLO / iDrac con funzionalità advanced)
- 1 x Garanzia 5 anni NBD on-site.

LOTTO 2 - SERVER GPU

Il lotto 2 comprende 6 (sei) server Supermicro ciascuno con le caratteristiche di seguito elencate.

Superm_Mod1

N. 1 server Supermicro con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- 1 x 4U - 24 x 2.5" SAS/SATA-NVMe - Red. 2000W
- 2 x AMD Epyc 24-Core 9224 2,5 Ghz 64MB 200W
- 24 x DDR5-4800 Reg. ECC 64 GB module
- 1 x AMD SP5 SATA III 2 ports
- 2 x Kioxia CD8-R RI 960GB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 2 x Kioxia CD8-R RI 3.84TB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 1 x BMC integrated Aspeed AST2600
- 1 x Mellanox CX5 EN DualPort SFP28 25GbE x16
- 7 x NVIDIA L40S 48GB EDU (con NVLINK)
- 1 x Aspeed AST2600 1000
- 1 x Intel 10 Gigabit 10GBase-T
- 1 x Dedicated BMC / IPMI 2.0
- 1 x Garanzia 5 Anni - NBD - on site.

Superm_Mod2

N. 2 server Supermicro con le seguenti rispettive caratteristiche tecniche minime:

- 1 x 4U - 24 x 2.5" SAS/SATA-NVMe - Red. 2000W
- 2 x AMD Epyc 24-Core 9224 2,5 Ghz 64MB 200W
- 24 x DDR5-4800 Reg. ECC 64 GB module
- 1 x AMD SP5 SATA III 2 ports
- 2 x Kioxia CD8-R RI 960GB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 2 x Kioxia CD8-R RI 3.84TB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 1 x BMC integrated Aspeed AST2600
- 1 x Mellanox CX5 EN DualPort SFP28 25GbE x16
- 6 x NVIDIA L40S 48GB EDU (con NVLINK)
- 1 x Aspeed AST2600 1000
- 1 x Intel 10 Gigabit 10GBase-T
- 1 x Dedicated BMC / IPMI 2.0
- 1 x Garanzia 5 Anni - NBD - on site.

Superm_Mod3

N. 2 server Supermicro con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- 1 x 4U - 24 x 2.5" SAS/SATA-NVMe - Red. 2000W
- 2 x AMD Epyc 24-Core 9224 2,5 Ghz 64MB 200W
- 24 x DDR5-4800 Reg. ECC 64 GB module
- 1 x AMD SP5 SATA III 2 ports
- 2 x Kioxia CD8-R RI 960GB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 2 x Kioxia CD8-R RI 3.84TB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 1 x BMC integrated Aspeed AST2600
- 1 x Mellanox CX5 EN DualPort SFP28 25GbE x16
- 4 x NVIDIA L40S 48GB EDU (con NVLINK)
- 1 x Aspeed AST2600 1000
- 1 x Intel 10 Gigabit 10GBase-T
- 1 x Dedicated BMC / IPMI 2.0
- 1 x Garanzia 5 Anni - NBD - on site.

Superm_Mod4

N. 1 server Supermicro con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- 1 x 4U - 24 x 2.5" SAS/SATA-NVMe - Red. 2000W
- 2 x AMD Epyc 24-Core 9224 2,5 Ghz 64MB 200W
- 24 x DDR5-4800 Reg. ECC 64 GB module
- 1 x AMD SP5 SATA III 2 ports
- 2 x Kioxia CD8-R RI 960GB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 2 x Kioxia CD8-R RI 3.84TB NVMe U.2 PCI-Ex DWPD 1
- 1 x BMC integrated Aspeed AST2600
- 1 x Mellanox CX5 EN DualPort SFP28 25GbE x16
- 3 x NVIDIA L40S 48GB EDU (con NVLINK)
- 1 x Aspeed AST2600 1000
- 1 x Intel 10 Gigabit 10GBase-T
- 1 x Dedicated BMC / IPMI 2.0
- 1 x Garanzia 5 Anni - NBD - on site.

LOTTO 3 - STORAGE

Il lotto 3 comprende i moduli DELL PowerScale che devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- 3 x F600 completo di (8 x 15.26 TB QLC-SSD e 2 x 100GbE)
- 2 x S5232F Dell Networking switch completi di sistema operativo OS10 Enterprise e quant'altro necessario
- 4 x A3000L-320TB (20x16TB) completo di (20 x 16 TB NL-SAS e 2 x 100GbE)
- 1 x Garanzia 5 Anni - NBD - on site su tutto il materiale richiesto.

Lo storage dovrà essere completo di tutti i protocolli di comunicazione e dell'intera suite software prevista per i prodotti richiesti e dovrà includere i servizi professionali per l'installazione, la messa in servizio e quant'altro sia necessario per l'attivazione del sistema.

Art. 2 - Luoghi e termine di consegna ed installazione della fornitura

1. L'attrezzatura sarà collocata presso un *data center* situato a Padova, la cui posizione sarà comunicata in tempo utile all'aggiudicatario.
2. L'attrezzatura dovrà essere consegnata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020, esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 o esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 ovvero dalla stipula del contratto pena l'applicazione delle penali.
3. L'installazione dovrà essere eseguita, limitatamente al Lotto 3, entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del materiale, pena l'applicazione delle penali.
4. Deroche ai tempi di installazione potranno essere concordate con la stazione appaltante.
5. Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno, nonché l'installazione per il solo lotto 3 e lo smaltimento degli imballaggi.

Art. 3 - Verifica di conformità

1. La verifica di conformità viene effettuata dal fornitore in contraddittorio con l'amministrazione e deve riguardare la totalità del sistema, compresi gli eventuali dispositivi accessori e i relativi sistemi software installati. La verifica sarà effettuata nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni vigenti.
2. La verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 10 giorni solari dal termine dell'installazione, pena l'applicazione delle penali e salvo diverso accordo con la stazione appaltante; essa consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'ordinativo di fornitura (ad esempio: marca, modello) e quanto installato;
 - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti del sistema, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
 - nella verifica della conformità del sistema ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
 - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del fornitore;
 - nell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.
3. Il fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.

4. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
5. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di verifica di conformità”. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale “data di accettazione” della fornitura.
6. La verifica positiva non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati. Le prove di verifica dovranno concludersi entro 10 giorni solari dal loro inizio, pena l'applicazione delle penali e salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di verifica saranno da considerarsi a carico del fornitore.
7. Qualora il sistema o parti di esso non superino le prescritte prove tecniche, funzionali e diagnostiche, le operazioni di verifica saranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti, pena l'applicazione delle penali e salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Se entro il suddetto termine il sistema non superi in tutto o in parte, queste ultime prove, il fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare il materiale e provvedere alla sostituzione dello stesso nei termini che saranno indicati dall'ente.
8. Resta salvo il diritto dell'amministrazione, a seguito di seconda, o successiva, verifica con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sistema non accettato, fatto salvo l'ulteriore danno.

Art. 4 - Servizi professionali richiesti

1. Relativamente al lotto 3 è richiesta l'installazione fisica, la messa in opera e la prima configurazione del sistema costituita dallo storage e dagli switch per i collegamenti dati.
2. Al termine delle attività di configurazione il sistema dovrà essere correttamente collegato alla rete elettrica, avendo verificato con successo la ridondanza di alimentazione e correttamente connesso alla rete dati dell'Ateneo.
3. Il sistema dovrà essere completamente operativo, supportando tutte le funzionalità hardware e software previste.
4. Ogni componente software dovrà essere correttamente installato ed aggiornato nel modo più idoneo al funzionamento in ambiente di produzione.

Art. 5 - Servizi di assistenza e manutenzione

1. In relazione ad ogni lotto è richiesto, quale parte integrante dell'offerta, un servizio di manutenzione e assistenza della durata non inferiore a 60 mesi, a decorrere dalla data della verifica di conformità, che comprenda:
 - una copertura 24x7 per segnalazioni di guasti e anomalie da effettuare su sistema multiplatforma (telefono, email, segnalazione web);
 - interventi on-site per la risoluzione delle anomalie, da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione, pena l'applicazione di penali;
 - la possibilità di fruire senza limitazioni o costi aggiuntivi di qualsiasi aggiornamento firmware e software necessario ad eliminare anomalie e a fornire nuove funzionalità che si rendano disponibili.
2. Qualora il sistema gestisca e/o memorizzi dati sensibili inoltre, i tecnici che svolgono il servizio di manutenzione devono:
 - verificare in via preliminare e prima di iniziare la propria attività, l'esistenza e la disponibilità di copie di salvataggio dei dati memorizzati nel sistema oggetto di interventi di manutenzione;
 - verificare la leggibilità dei dati memorizzati sui supporti contenenti le copie di salvataggio, informando gli utenti dei servizi della possibilità che alcuni dati potrebbero andare persi;
 - accedere ai soli dati e informazioni indispensabili all'esecuzione delle azioni di assistenza e manutenzione;

- tutelare la riservatezza, mantenendo il segreto su ogni notizia e informazione, acquisite in occasione dell'attività di gestione e manutenzione del sistema;
 - richiedere all'operatore la password di accesso a una applicazione solo in caso di necessità, invitando lo stesso alla modifica della propria password terminato l'intervento tecnico di assistenza;
 - evitare di fare o di richiedere copie di dati personali se non necessario;
 - cancellare le copie di dati personali, su supporti rimovibili, che non siano più necessarie per finalità di manutenzione e assistenza tecnica.
3. La gestione dei dati sensibili dovrà avvenire nel rispetto della legislazione e della normativa vigente in materia di privacy, con riferimento al d.lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2018).

Art. 6 – Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

1. Il fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del d.lgs. 151/2005 e ss.mm.ii., del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del d.m. 17 dicembre 2009 e ss.mm.ii., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.mm.ii. e del d.m. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).
2. Il fornitore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al d.lgs. 188/2008.
3. I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 d.lgs. 151/2005, per caratteristiche alle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.
4. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l'amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in oggetto.